



# COMUNE DI ACUTO

Prot. N. 5402

ORDINANZA N. 13

Acuto, il 03/08/2016

**Oggetto: Custodia e conduzione di cani**

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che la sempre maggiore presenza di cani condotti in modo inadeguato o lasciati liberi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico pregiudica la vivibilità degli stessi e la sicurezza dei cittadini;

## VISTI

- l'ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/2009;
- gli articoli 544ter, 659e 672 del Codice Penale;
- gli articoli 7bis, 50 e 54 del D.Lgs n.267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.P.R. 20/02/1954 n320, ad oggetto "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge 14/08/1991, n.281;

## ORDINA

Ai fini della tutela dell'igiene e sicurezza pubblica e della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose,

il proprietario, il detentore o il custode di un cane deve adottare le seguenti misure:

- tenere il cane, di qualsiasi razza e taglia, sempre al guinzaglio (in misura non superiore a 1,50 m.) durante la conduzione in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico;
- portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio o potenziale pericolo per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- assicurare la loro custodia, adottando tutte le misure adeguate per evitarne la fuga ed il loro libero e incontrollato vagare nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero nelle aree private altrui senza consenso.
- rimuovere immediatamente le deiezioni lasciate sul suolo pubblico dagli animali da loro condotti,
- dotarsi e portare al seguito, esibendolo ad ogni richiesta del personale addetto al controllo, attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, anche se l'animale non ha sporcato il luogo pubblico, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle deiezioni;
- non condurre i cani nelle aree verdi e ludiche attrezzate per bambini e in tutti i luoghi ove espressamente vietato.

## SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle norme a carattere penale, ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000, il cui pagamento in misura ridotta è pari a € 50,00 come disposto dall'art.16 L.689/1981.

## DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine competenti di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento, copia del quale viene trasmesso al Comando della locale Stazione C.C.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro 60gg, o in via alternativa al Capo dello Stato entro 120gg, dalla pubblicazione ex art.3 c. 4, della L.241/90 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15gg consecutivi e ne sarà data ampia diffusione a mezzo di manifesti murali.



Il Sindaco

Augusto Agostini